

somma di due quote, l'una calcolata con il metodo retributivo, utilizzando la media dei redditi minimi ovvero di quelli professionali eventualmente dichiarati all'Enpav, l'altra, calcolata con un metodo di tipo contributivo, alimentata dai contributi modulari.

Con l'entrata in vigore della riforma Enpav nel 2010, che ha previsto, tra l'altro, la crescita progressiva dell'aliquota del contributo soggettivo fino al 18%, è evidente che la quota di contribuzione che residua rispetto al versamento dell'Azienda, andrà a ridursi a scapito della quota di pensione modulare. In proposito si evidenzia che, qualora il veterinario convenzionato volesse ulteriormente implementare la pensione modulare, potrà inviare il Modello 2 e scegliere un'aliquota di versamento a suo carico.

In merito al calcolo della pen-

sione, negli ultimi tempi è stato avviato un confronto con alcuni Delegati provinciali che si trovano nella condizione di convenzionati. Sono state sviluppate alcune simulazioni di posizioni pensionistiche di convenzionati e confrontate con analoghe posizioni di veterinari liberi professionisti o titolari di rapporto di lavoro dipendente. Ne è risultato che in tutti i casi, a fronte di versamenti contributivi rapportati alle diverse situazioni, il trattamento pensionistico maturato rispetta il principio di equità e, inoltre, il tempo necessario per assorbire "l'investimento previdenziale" è sempre pressoché lo stesso. Nell'elaborare le simulazioni si è tenuto conto anche del fatto che mediamente i veterinari accedono alla convenzione intorno ai 45 anni di età e quindi la loro carriera presenta una fase iniziale di attività li-

bero professionale e una fase successiva in cui si sovrappone il rapporto in convenzione con la libera professione, ovvero altri casi in cui la convenzione assorbe totalmente l'attività lavorativa del veterinario.

Infine merita un breve cenno l'indennità di maternità che, essendo garantita solo in parte dal contratto di lavoro delle convenzionate, ha visto una presa di posizione di rafforzamento della tutela da parte dell'Enpav.

L'Ente infatti interviene ad integrare quanto percepito dalla veterinaria a titolo di indennità di maternità nel caso di rapporto di convenzione a tempo indeterminato, mentre nel caso di rapporto a tempo determinato supplisce integralmente alla mancanza di tutela economica, corrispondendo per intero l'indennità di maternità in sostituzione dell'Azienda. ●

LEGGE 111/2011 - LE CASSE E LA MANOVRA ECONOMICA

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

L'autonomia privata delle Casse continua ad essere minacciata. L'ultima manovra perpetua errori ed equivoci che danneggiano gli enti previdenziali dei professionisti.

di Sabrina Vivian
Direzione Centro Studi

Il recente decreto **98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizza-**

zione finanziaria" (convertito nella legge 111/2011) riapre nuovamente il mai sopito dibattito sull'autonomia gestionale e decisionale delle Casse di previdenza dei professionisti.

Le Casse sono Enti con persona-

lità giuridica di diritto privato e sono quindi totalmente impermeabili alla contabilità pubblica cui non appartengono, non ricevendo dallo Stato risorse né partecipandone ai costi, se non nella misura strettamente legata

ai versamenti fiscali.

Questi dati sono, in punta di diritto, certi e inopinabili.

Ciò nonostante la Finanziaria 2005 (Legge 30 dicembre 2004, n° 311) all'art. 1, comma 5, ha stabilito che la spesa delle amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato dello Stato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco allegato alla stessa legge finanziaria e per gli anni successivi dall'Istat, non potesse superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno.

E secondo l'Istat l'elenco allegato comprendeva anche tutte le Casse di previdenza dei professionisti.

Da qui si sono dipanate una serie di incongruenze legislative e di inclusioni delle Casse in normative stridenti con la loro privatizzazione.

Le Casse sono ben coscienti della rilevanza pubblica del loro ruolo e per questo condividono, e anzi promuovono, un dialogo continuo e proficuo con le istituzioni.

In tempi recenti, e in particolare nell'ultimo biennio, però, il legislatore ha più volte travalicato il confine del reciproco confronto, tentando di reinglobare le Casse di previdenza dei professionisti nel comparto pubblico.

Molti punti del decreto 98/2011 (convertito nella Legge 111/2011) seguono questa linea. Andiamo ad esaminarli.

RIDUZIONE SPESE

(Art. 10) In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza il Ministero dell'Economia, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione

delle spese di funzionamento degli enti pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat (e quindi anche delle Casse).

Oltre a ledere in modo evidente l'autonomia privata delle Casse, il punto fa sorgere delle perplessità relativamente all'opportunità di tale eventuale risparmio forzato. Data, infatti, la totale estraneità delle Casse al bilancio statale, gli ammontari derivanti dalla diminuzione forzata delle spese di funzionamento, non potrebbero in alcun modo confluire nelle casse pubbliche, ma rimarrebbero nelle disponibilità degli enti di previdenza. Non si intuisce, quindi, l'utilità, ai fini dell'obiettivo dichiarato della legge, ovvero la stabilizzazione finanziaria statale, di una tale misura.

In realtà, come detto, l'errore logico sta nell'inopinata inclusione delle Casse private nell'elenco ISTAT degli organismi pubblici.

ACQUISTO E VENDITA IMMOBILI

(Art. 12) Dal 1/1/2012 le operazioni immobiliari effettuate dagli organismi pubblici non economici inseriti nell'elenco Istat sono subordinate al rispetto dei saldi strut-

turali di finanza pubblica, con esclusione, tra gli altri, degli enti previdenziali. Per gli enti previdenziali pubblici e privati rimane in vigore l'art. 8, comma 15 del decreto 78/2010.

Il decreto 78/2010 rimanda ad un apposito decreto interministeriale, approvato il 10 novembre 2010, che definisce il Regolamento secondo cui le Casse sono tenute alla presentazione di un piano prospettico triennale degli investimenti, da presentare ogni anno entro il 30 novembre e che deve evidenziare, per ciascun anno, gli ammontari delle operazioni sia di acquisto che di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o cessione delle quote di fondi immobiliari.

Lo stesso Regolamento subordina l'efficacia del piano alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, verifica da approvare con decreto interministeriale (Economia e Lavoro) entro 30 giorni dalla presentazione del piano.

Ebbene, nonostante le Casse abbiano tutte presentato il Piano Triennale degli Investimenti entro la data prestabilita, che per quest'anno è stata prorogata al 15 febbraio 2011, nessun ritorno si è

La sede del Ministero delle Finanze a Roma.



avuto da parte dei Ministeri, paralizzando così gli enti di previdenza nelle loro operazioni di investimento immobiliare, sebbene fossero già state programmate e deliberate. Inoltre l'articolo, così come esteso, solleva notevoli dubbi interpretativi. Mentre, infatti, il primo comma esclude le Casse, in quanto enti previdenziali, dall'obbligo del rispetto dei saldi di finanza pubblica, il secondo comma le reinclude nell'obbligo, mantenendo in vita l'art. 8 del decreto 78/2010, che le sottoponeva a detta restrizione. Anche alla luce di sfasamenti logico normativi come questo, risulta necessario riaprire il dibattito sull'intero decreto.

COVIP

(Art. 14) Si stabilisce il passaggio del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e della composizione del patrimoni delle Casse dal Nucleo di valutazione della Spesa previdenziale alla Covip, che si potrà avvalere di risorse umane provenienti da altre PA. Il Nucleo provvede unicamente al monitoraggio dei dati messi a disposizione dalle autorità vigilanti. Le Casse, in base a questo articolo, avranno come interlocutore pubblico non più il Nucleo di valutazione della Spesa previdenziale, ma la Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Resta difficile comprendere con quali modalità e con quali logiche la Covip avvierà il controllo sulle Casse, entità di primo pilastro previdenziale, profondamente diverse dai fondi pensione.

Le Casse necessitano di organi di vigilanza specifici, data la loro stessa specificità. Inglobarle nel raggio d'azione della Covip significa svilire il significato stesso della

vigilanza, rendendola o mero atto formale o eccessiva complicità. Inoltre risulta difficile comprendere come la Covip, che dovrà acquisire personale e competenze nuove per poter pensare di avviare un'attività completamente slegata dai suoi precedenti compiti, potrà farlo "senza costi", come letteralmente richiesto dalla norma.

IMPIEGO PUBBLICO

(Art. 16) Viene prorogata per un anno l'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per gli enti pubblici non economici.

A norma del decreto 78/2010, agli enti inclusi nell'elenco Istat non veniva data la possibilità, fino al 2013, di aumentare il proprio organico e veniva posto il divieto di aumentare i costi relativi al personale, nel tentativo dichiarato di limitare i costi legati alla gestione dei dipendenti pubblici.

Tale legaccio viene ora stretto per un anno ulteriore, fino al 2014.

I dipendenti delle Casse di previdenza, però, dipendenti pubblici non sono, essendo impiegati in organi privati, che sostengono il relativo costo senza attingere alle Casse pubbliche.

I dipendenti delle Casse di previdenza, oltretutto, sono legati ad un contratto Adepp specifico per la loro tipologia occupazionale.

ADEGUAMENTO STATUTI E REGOLAMENTI

(Art. 18 - comma 11) Le Casse, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, devono adeguare i propri statuti e regola-

menti, prevedendo l'obbligatorietà di iscrizione e di contribuzione a carico di tutti i pensionati che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento di un'attività professionale. Per tali soggetti è prevista un'aliquota contributiva non inferiore al 50% di quella ordinaria.

I regolamenti Enpav già rispettano le prime due condizioni richieste dall'articolo, ovvero i pensionati Enpav che ancora percepiscano reddito dallo svolgimento della professione rimangono iscritti all'Ente e continuano a effettuare i versamenti contributivi.

Il secondo capoverso del comma risulta, invece, di difficile comprensione: viene previsto, per i pensionati ancora esercenti la professione una contribuzione minima rapportata ad una percentuale non inferiore al 50% di quella ordinaria.

GESTIONE SEPARATA INPS

(Art. 18 - comma 12) I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11.

L'iscrizione alla gestione separata Inps di professionisti che già versino contributi previdenziali alla propria Cassa di appartenenza, è in realtà, questione che da anni si trascina tra le Casse e l'Inps.

EVASIONE CONTRIBUTIVA

(Art. 18 - comma 14) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

È questo, forse, l'unico articolo che coinvolge le Casse in maniera che possa effettivamente portare dei vantaggi all'apparato pubblico. L'interazione tra le diverse istituzioni può, infatti, significare un più attento monitoraggio e prevenzione verso l'evasione contributiva.

COPERTURA COSTI LAVORI PUBBLICI

(Art. 32 - comma 12) All'art. 1, comma 10 del D.L. 162/2008 (Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11) si aggiunge "La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti alle associazioni o fondazioni".

“Viene il dubbio che si voglia dare il nostro scalpo a Confindustria”

Viene così estesa alle Casse la disciplina del “Codice degli appalti”, cui sin'ora erano sottoposte unicamente per la pubblicità.

Di nuovo, una normativa interamente pubblica, viene applicata al comparto privato, creando delle incongruenze macroscopiche nonché potenziali inefficienze operative. È stata poi stralciata, in seguito a un acceso dibattito, la norma relativa alla liberalizzazione delle professioni, che avrebbe portato gli Ordini professionali a divenire entità di mera rappresentanza, svuotandoli di tutto il loro significato.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE MANCUSO

“Quello delle Casse è un sistema che ha dimostrato, in ogni modo e in ogni momento storico, di essere virtuoso e in grado di sostenersi da decenni senza alcun intervento statale - ha dichiarato il Presidente Enpav On. **Gianni Mancuso** -. Oltretutto abbiamo risposto in modo positivo ed efficace a tutte le richieste di garanzia che ci sono pervenute dal Governo e dai Ministeri vigilanti. Ci hanno richiesto di redigere un Bilancio tecnico che dimostrasse la nostra salute nel lunghissimo periodo e lo abbiamo fatto. Ci hanno chiesto di allungare il nostro orizzonte di sostenibilità da 15 a 30 anni e abbiamo messo in atto delle riforme che hanno significato sacrifici per i nostri iscritti e un profondo ripensamento di tutto il nostro sistema pensionistico. Siamo, in Europa,

l'unico sistema Ett (Esente nei versamenti contributivi, ma Tassati sui rendimenti delle Casse e Tassati sugli assegni pensionistici), ovvero che deve subire un doppio sistema di tassazione.

E, nonostante tutto, senza nemmeno ascoltare le nostre proposte di emendamento, viene emanato un decreto che ci coinvolge e ci sottopone a limiti e restrizioni ingiuste e incompatibili con la nostra natura privata e tale decreto diventa legge in tempi brevissimi.

Come minimo viene il dubbio che qualche rappresentante del Governo volesse donare il nostro scalpo a Confindustria e che tale manovra sia stata scritta ad hoc con questo scopo!”.

Le Casse, infatti, hanno deciso di muoversi sulla questione in modo compattamente unitario, presentando tramite l'Adepp e il suo Presidente Andrea Camporese, una serie di emendamenti sui vari punti del decreto.

Gli Enti di previdenza dei professionisti, pur rivendicando la propria autonomia e chiedendo nuovamente la propria esclusione dall'elenco Istat, hanno comunque scelto di presentare degli emendamenti propositivi, non chiedendo *sic et simpliciter* di non essere coinvolti nella manovra, ma chiedendo di contribuire a disegnare un rapporto con le istituzioni snello e proficuo per entrambe le parti.

Ma nessuno degli emendamenti Adepp è stato accolto e il decreto è divenuto legge nella sua versione originaria, trascinandosi tutte le incongruenze che abbiamo elencato. ●